

**COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 03/05/2022

FATTO

1.- Il ricorrente, che segnala in modo espresso di non possedere delle «competenze giuridiche», si duole del comportamento tenuto dall'intermediario in relazione ai pagamenti attinenti alla restituzione rateale di un finanziamento finalizzato all'acquisto di un'autovettura.

Il riferimento, di cui alla doglianza, concerne in particolare l'utilizzo del mezzo di pagamento per «addebito diretto in conto», nella specie adottato come modalità di effettuazione degli indicati pagamenti restitutori.

Secondo il ricorrente, l'intermediario non ha nel concreto gestito in modo corretto lo strumento di pagamento dell'«addebito diretto in conto», nel contempo molestandolo con solleciti di pagamento (anche di società terze), promesse di azioni giudiziarie e richieste di ulteriori danari.

2.- Più nel dettaglio, il ricorrente rappresenta la seguente dinamica dei fatti.

L'intermediario «non riesce a riscuotere per problemi gestionali interni le rate di un acquisto di autovettura. A seguito della mancata riscossione, conseguente a inadempienza del creditore, lo stesso affida a società di recupero crediti la riscossione con aggravio di spese per il debitore». L'intermediario – aggiunge - «non riesce a riscuotere con regolarità le rate pattuite con addebito in conto corrente, tanto che preleva in due tranches il totale della singola rata prevista al 30 di ogni mese o non la riscuote affatto. Tale comportamento comporta un illecito aggravio di spese per il debitore solvente e un



illecito arricchimento per le società esterne tanto da far pensare a un accordo truffaldino tra [l'intermediario] e tali società».

Al ricorso sono allegati il contratto di finanziamento, lettere di sollecito anche da parte di società terze - contenenti tra l'altro l'indicazione che, «perdurando ... l'inadempienza», l'intermediario «attiverà le opportune azioni a tutela del proprio credito» - come pure ricevute richieste di maggiori pagamenti (per «interessi di mora maturati alla data»; «spese di recupero»).

3.- Nel suo successivo atto difensivo (c.d. «controdeduzioni»), poi, il cliente rileva che - posto l'accordo sul mezzo di pagamento da adottare e posto pure che si tratta di intermediario autorizzato - il creditore dovrebbe essere in grado «di riparare ad eventuali difficoltà in tempi ragionevoli e senza scaricare l'onere sul debitore». Nei fatti, per contro, le «anomalie di riscossione» delle rate durano da mesi (da ottobre 2021 in poi): della cosa, del resto, è ben consapevole lo stesso intermediario, che, nei fatti, ha pure riconosciuto la presenza, nella specie, di «anomalie tecniche in via di risoluzione» (mail del 28 gennaio 2022).

In ogni caso - così si prosegue - il debitore ha l'«onere di onorare il debito contratto secondo le modalità concordate», ma non deve «mensilmente controllare che l'Azienda creditrice abbia adempiuto al prelievo automatico del dovuto»: «altrimenti sarebbe stato meglio usare i vecchi bollettini postali o le cambiali». D'altro canto, se - in caso di mancato prelievo delle somme da parte del creditore nel giorno della scadenza del debito - il debitore dovesse procedere a un apposito e autonomo pagamento, verrebbe a correre il rischio di un doppio pagamento: attesa la possibilità, da parte del creditore, di prelevare la somma di cui alla rata anche dopo il termine di scadenza della stessa.

4.- In esito a queste considerazioni, il ricorrente ha presentato all'Arbitro la richiesta qui di seguito ritrascritta: «sanzioni [l'intermediario] che per sua incapacità gestionale non riesce a riscuotere regolarmente le rate con addebito diretto in c/c e per il ricorso alle società esterne con aggravio di spese per colpa non del debitore⁴, ma del creditore».

5.- L'intermediario resiste.

Al fondo assume che, se la rata risulta non riscossa, comunque - quale che sia il mezzo di pagamento adottato e quale che sia la ragione della mancata riscossione, cioè - il debitore risulta responsabile per il ritardo che ne viene a seguire. Tanto più - si aggiunge - che, nella specie, il cliente «non ha nemmeno corrisposto le spese» di aggravio.

L'intermediario specifica, poi, di non potere essere «"sanzionato" per avere posto in essere un'operatività pacificamente pattuita tra le parti, le cui conseguenze erano ben note alla controparte». Tanto più che la figura dell'ABF non risulta «investito di poteri di vigilanza e/o sanzionatori».

6.- A sostegno della propria tesi difensiva, l'intermediario svolge due ordini di rilievi di ordine sostanziale.

7.- Il primo richiama il «principio della diligenza del buon padre di famiglia previsto dall'art. 1176 c.c., il quale impone al debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l'interesse del creditore all'esatto adempimento. Ed è proprio la nozione di diligenza a richiamare a sua volta quella di responsabilità della controparte ai sensi dell'art. 1218 c.c.».

«Per escludere un profilo di responsabilità» - si puntualizza -, «l'impossibilità deve essere assoluta, cioè insuperabile e oggettiva»: quand'anche la mancata riscossione delle rate fosse attribuibile a un «problema di natura tecnica» del creditore, «la prestazione sarebbe ... comunque possibile», trattandosi dell'esecuzione di un'obbligazione pecuniaria. Perciò, il debitore avrebbe comunque dovuto versare al creditore la somma dovuta, «attraverso modalità di pagamento alternative (quali il bonifico o il bollettino postale)».

8.- L'altro ordine di rilievi fa riferimento alle clausole del contratto di finanziamento.



L'art. 5 delle condizioni contrattuali – si segnala – dispone che «i pagamenti vanno eseguiti alle scadenze previste, senza che la Società debba darne preavviso. Anche nel caso di SEPA Direct Debit (addebito automatico sul conto corrente bancario/postale) la Società non invierà alcun avviso di scadenza». A tale clausola, va aggiunta poi quella dell'art. 6, che segnala, tra l'altro, che «tardare con i pagamenti può comportare gravi conseguenze per il cliente» e, soprattutto, dispone che il «ritardato pagamento di qualunque somma dovuta, senza necessità di costituzione in mora, comporta l'applicazione di interessi di mora pari al 10% annui».

9.- In aggiunta ai detti rilievi, l'intermediario rileva inoltre come comunque «nulla di illecito vi [sia] nella previsione e nella pattuizione di un costo per l'attività di *phone collection*, peraltro precisamente quantificato nella misura del 10% dello scaduto.

10.- L'intermediario ha anche depositato una memoria di replica, per l'ulteriore conforto delle tesi così sviluppate.

DIRITTO

11.- Nella controversia qui in esame, non è in discussione che, a seguito di apposita pattuizione, era stabilito che la restituzione del finanziamento dovesse avvenire per il tramite di «addebito diretto in conto corrente» (sopra, n. 1, secondo capoverso, e n. 5, ultimo capoverso).

Sul tema rappresentato da tale mezzo di pagamento occorre quindi concentrare l'attenzione.

12.- Secondo la scarna definizione del Regolamento UE n. 260/2012 (art. 2), l'addebito diretto è un «servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base a consenso del pagatore».

Questa «iniziativa» del beneficiario per l'attivazione dell'«operazione di pagamento» si sostanzia, secondo quanto emerge da operatività e letteratura di tecnica bancaria, in ciò che a rilasciare la richiesta di esecuzione del bonifico è lo stesso beneficiario della somma di cui all'ordine. Una volta ricevuto l'ordine, la banca, nell'eseguirlo, ne addebita l'importo sul conto del pagatore, con il consenso – di per sé stesso, già prestato (e, per solito, prestato «a monte») – di quest'ultimo.

Posta una simile struttura di conformazione, il detto mezzo di pagamento risulta particolarmente adatto a dare attuazione a prestazioni di tratto periodico: quali, ad esempio, quelle di genere alimentare (per le ipotesi di montante almeno parzialmente «non fisso»), per i servizi di energia o gas. O anche di restituzione rateali di finanziamenti in genere: secondo quanto per l'appunto avviene nel caso qui concretamente in esame.

13.- Nel suo essere un mezzo ovvero un servizio di pagamento – per il suo comportare, cioè, il trasferimento di una somma di danaro da un soggetto o da un conto a un altro –, l'addebito diretto in conto suppone, naturalmente, un accordo *ad hoc* tra il correntista pagatore e la banca di suo riferimento.

Questo patto si condensa, in estrema sintesi, in ciò che il correntista indica alla banca che delle somme del suo conto potranno essere prelevate anche da parte di un dato altro soggetto (non, però, nella veste di rappresentante del correntista, quanto invece in nome proprio). E questo a seguito di una richiesta proveniente appunto da questo altro soggetto e nel rispetto di determinati termini e condizioni (di base, titolo specifico della richiesta di pagamento e tempistica del medesimo; ma ovviamente incrementabile da altri elementi, quale ad esempio la fissazione di un *cap* di somma).



A sua volta, la banca si obbliga a dar corso alle richieste di prelievi formulate da questo terzo, ove rispettose dei termini e condizioni indicati nel patto con il correntista.

14.- Sul piano del rapporto tra pagatore e beneficiario – sul piano, quindi, «sottostante» a quello rappresentato dal servizio di pagamento –, l'addebito diretto in conto pure suppone un accordo *ad hoc*. Per il caso di esecuzione di obbligazioni pecuniarie (secondo quanto qui direttamente interessa), quest'accordo si configura come definitorio delle modalità di esecuzione della prestazione dovuta.

Nel suo schema di base, quest'accordo si configura nei termini qui in appresso indicati (in ragione dell'oggetto specifico del contendere, si trascurano qui i profili disciplinari che vengono ad arricchire, in ragione delle varie eventualità di potenziale occorrenza, la struttura minima essenziale del patto).

Il creditore (e beneficiario del pagamento) viene ad assumere un onere di richiesta. Che non consiste – è bene esplicitare, atteso il tenore delle difese nel concreto mosse dall'intermediario (n. 8) - nel richiedere la prestazione al debitore (e pagatore) e neanche nell'avvisarlo dell'imminente scadenza del debito (ciò che discenderà, casomai, dall'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del rapporto obbligatorio ex art. 1375 c.c.; come pure, e non meno, dal dovere di corretto agire che la norma dell'art. 11275 pone specificamente in capo alla posizione del creditore).

Si tratta, invece, di dar corso effettivo, di dare «inizio», all'operazione di pagamento. Di formulare – nel rispetto dei termini e delle condizioni fissate nell'accordo sulle modalità di adempimento della prestazione pecuniarie (e traslate, naturalmente, nell'accordo tra il correntista pagatore e la sua banca) – la richiesta di prelievo.

D'altra parte, si manifesta consentaneo al patto in esame che il debitore (e pagatore) sia obbligato a lasciare - sul proprio conto corrente e in relazione alla tempistica preveduta per l'operazione di pagamento - una provvista di denaro (se per deposito, o per fido, qui non rileva) che risulti nel concreto sufficiente al bisogno.

15.- Per altro verso, la stipulazione del patto in discorso - come definitorio dei modi di adempimento della prestazione pecuniaria – viene a eleggere quella dell'addebito diretto a modalità propria e vincolata di esecuzione della dovuta prestazione (come pure, per sé esclusiva: si intende, sin che non risulti che il conto del debitore e pagatore non dispone di una provvista sufficiente a coprire la prestazione in scadenza).

Una diversa opzione – quale quella ventilata dall'intermediario, di ritenere il patto di addebito diretto come costitutivo di una modalità di esecuzione della prestazione pecuniaria ulteriore alle altre e convivente, in specie, con quella dell'obbligo del debitore del pagamento in mani dirette del creditore (n. 7) – priva lo strumento di ogni possibile utilità per il debitore, posto che lo lascia appunto nell'incertezza sul «se» e sul «quando» il creditore provvederà eventualmente ad attivare la richiesta di prelievo alla banca del debitore.

Del resto, una simile costruzione espone – e in termini affatto fisiologici – il debitore al rischio di doppi pagamenti. E così, ad esempio, nel caso in cui il creditore attivi la propria richiesta di prelievo contestualmente alla ricezione del pagamento in mani dirette che gli venga effettuato dal debitore (altro discorso, naturalmente, è che il debitore scelga consapevolmente di correre il detto rischio, l'accordo di addebito diretto non precludendogli, salvo apposito patto diverso, il potere di estinguere altrimenti il proprio debito).

16.- Alla descritta conformazione del patto tra debitore e creditore consegue che – nell'ipotesi di programmato pagamento di obbligazione pecuniaria a mezzo di addebito diretto in conto – non può trovare applicazione la regola per cui *dies interpellat pro homine* (art. 1182, comma 3, c.c.).



Nel senso appena sopra precisato (penultimo capoverso del n. 14), qui il creditore deve esigere la prestazione dovutagli. L'eventuale ritardo nella formulazione della richiesta, come pure la disformità della medesima ai programmati accordi, resta dunque a suo carico.

In via correlata, il debitore potrà essere ritenuto inadempiente solo a seguito di un'infruttuosa richiesta di prelievo, che sia stata correttamente esperita dall'attività del creditore. Come pure solo in quel caso potrà discorrersi di *mora debendi*, una volta compiutesi la richiesta infruttuosa e l'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 1219, comma 1, c.c.

17.- Non interferisce con le rilevazioni appena compiute il fatto che il denaro sia cosa di genere e che, di principio, *genus numquam perit*. In effetti, questo tema non risulta richiamato a proposito dalle difese dell'intermediario (cfr. sopra, n. 7): nell'addebito diretto la mancata attivazione dell'operazione di pagamento da parte del creditore non libera affatto il debitore dal dovere di prestazione; questa rimane dovuta.

Il punto è del tutto diverso. La causa del ritardo nella prestazione da parte del debitore dipende, propriamente, da «causa a lui non imputabile» ex art. 1218 c.c.: quale per definizione è, per l'appunto, quella dipendente dal comportamento del creditore, che trascura di attivare in modo corretto l'operazione di pagamento.

18.- Non si oppone alle osservazioni appena sopra condensate – come pure sembrerebbero pretendere le difese dell'intermediario (n. 8) – il fatto che l'art. 6 del contratto di finanziamento stabilisce che il ritardo nella prestazione dovuta comporti - «senza necessità di costituzione in mora» - l'applicazione di interessi di natura moratoria. La clausola non fa che ripetere la regola per cui *dies interpellat pro homine*, che, come si è visto, non trova applicazione nel caso di patto di esecuzione della prestazione pecuniaria per il tramite dello strumento dell'addebito diretto in conto. D'altra parte, com'è pure evidente, l'applicazione della mora suppone (prima di tutto) l'imputabilità del ritardo nella prestazione.

19.- Alla luce delle considerazioni svolte, non può essere dubbio che, nel caso in controversia, l'intermediario si sia reso inadempiente ai patti legati alla materia della restituzione del finanziamento: sia col pretendere la prestazione dal debitore senza seguire la pur adottata di pagamento per addebito diretto, sia nel richiedergli altresì la prestazione di ulteriori oneri per spese e interessi.

Considerato sotto il profilo della gestione del prodotto di impresa – va pure riscontrato – il comportamento dell'intermediario, poi, si manifesta non meno censurabile. Sia in quanto espressivo di una inefficiente gestione – come creditore - del mezzo di pagamento dell'addebito diretto. Sia pure perché esplicativo di una potenziale moltiplicazione dei costi e oneri del finanziamento a carico del cliente: le percentuali richiamate nei precedenti numero 9 e 10 - in punto di interessi moratori e di spese di recupero crediti - sembrano in effetti importare un sensibile incremento del costo, rata per rata, a carico del cliente medesimo.

Assunto in questa prospettiva, il comportamento tenuto dall'intermediario si manifesta – nel concreto del suo svolgimento – come non rispettoso del canone di «sana e prudente gestione» degli intermediari vigilati, di cui alla norma dell'art. 5 TUB.

20.- Tutto ciò posto, il Collegio deve altresì riscontrare che il ricorrente ha esplicitamente richiesto all'Arbitro di «sanzionare» lo scorretto comportamento tenuto in fattispecie dall'intermediario (n. 4).

Ad avviso del Collegio, una simile richiesta va oltre quella dell'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario: quest'ultimo aspetto ponendosi anzi – secondo quanto ritenuto dall'organo decidente - come meramente incidentale all'irrogazione di (non meglio determinate) «sanzioni».



21.- È noto, peraltro, che non rientra nei poteri assegnati a questo Arbitro l'irrogazione di «sanzioni» nei confronti degli intermediari.

Il ricorso deve pertanto essere considerato improcedibile.

22.- Rientra nell'arco dei poteri commessi all'Arbitro, peraltro, quello del segnalare l'esigenza che l'attività dell'intermediario resistente venga improntata a canoni di efficienza e di rispetto della normativa (di legge e di contratto), sì da poter effettivamente «favorire le relazioni tra intermediari e clienti» (art. 6, comma 5 delibera CICR, 29 luglio 2008).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO